



BOLLETTINO MUNICIPALE

Il **MUNICIPIO**, richiamati gli art. 296 e 297 della "Legge tributaria" (di seguito LT) del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta ordinaria diretta comunale dovuta per l'anno fiscale 2026 è riscossa, a contare dal mese di marzo 2026, a cura dell'Ufficio contribuzioni, tramite il Centro Sistemi Informativi, Bellinzona.

Art. 1 RATE E SCADENZE DELL'IMPOSTA COMUNALE (art. 240 LT)

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I **termini di scadenza** delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I	rata di acconto	esigibile al 01.04.2026	termine di pagamento 30.04.2026
per la II	rata di acconto	esigibile al 01.06.2026	termine di pagamento 30.06.2026
per la III	rata di acconto	esigibile al 01.08.2026	termine di pagamento 31.08.2026
per la IV	rata di conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.		

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 capoverso 5 LT del 21 giugno 1994.

Art. 2 INTERESSE RIMUNERATIVO SULLE ECCEDENZE DA RESTITUIRE (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 INTERESSE RIMUNERATIVO SUI PAGAMENTI ESEGUITI PRIMA DELLA SCADENZA (art. 242 LT) E SULLA RESTITUZIONE D'IMPOSTA (Art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 VERSAMENTI E RESTITUZIONI PER IMPOSTE E INTERESSI AL CONTRIBUENTE MODALITÀ E ADDEBITO DELLE SPESE

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'art. 6. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Art. 5 INTERESSI DI RITARDO (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 3.50%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 RINUNCIA AL CALCOLO DEGLI INTERESSI (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.— non sono conteggiati.

Art. 7 VALIDITÀ TEMPORALE DEI TASSI D'INTERESSE

I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 8 ACCONTO EQUO

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo stabilito dall'art. 5.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Il presente avviso è pubblicato all'albo comunale, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Faido, gennaio 2026

Il Sindaco:

PER IL MUNICIPIO

La Segretaria:

